



Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione

Approvata dal Consiglio d'amministrazione il 29 giugno 2017
Entrata in vigore il 1^o luglio 2017

Traduzione

*Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo¹ («CBE»), in particolare l'articolo 33 capoverso 1 lettera c; vista la proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del comitato «Diritto dei brevetti»,
decide:*

Art. 1

Il nuovo tenore della regola 27 lettera b del regolamento di esecuzione della CBE è il seguente:

- «b) impregiudicata la regola 28 paragrafo 2, piante o animali, se l'eseguibilità dell'invenzione non è tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale;»

Art. 2

La regola 28 del regolamento di esecuzione della CBE è modificata come segue:

1. Il tenore attuale diventa il paragrafo 1 lettere a)–d).

¹ RS 0.232.142.2

2. È aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2:

«(2) Conformemente all'articolo 53 lettera b), i brevetti europei non vengono concessi per le varietà vegetali o le razze animali ottenute con procedimenti essenzialmente biologici.»

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2017. Le regole 27 e 28 CBE nel nuovo tenore secondo gli articoli 1 e 2 della presente decisione si applicano alle domande di brevetto europeo depositate a partire da questa data come anche ai brevetti europei e alle domande di brevetto europeo pendenti a questa data.

Fatto all'Aia il 29 giugno 2017

Per il Consiglio d'amministrazione:

Il presidente, Jesper Kongstad